

**CONVENZIONE PER LA RICERCA E LA COLLABORAZIONE IN AMBITO  
PSICONCOLOGICO, DELLE SCIENZE COGNITIVE E DEI PROCESSI  
DECISIONALI IN ONCOLOGIA**

**TRA**

L'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (di seguito, per brevità, "IEO"), C.F. e P.I. 08691440153, con sede in Milano, via Filodrammatici, 10 (CAP 20121), rappresentato dall'Ing. Mauro Melis, nella sua qualità di Amministratore Delegato (d'ora innanzi denominato "IEO");

**E**

l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell'Esercizio Fisico e della Formazione, C.F. 80023730825 – P.I. 00605880822, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 15 (CAP 90128), rappresentato dal Prof. Gioacchino Lavanco, nella qualità di Direttore del Dipartimento d'ora innanzi denominati "UNIPA" e "Dipartimento SPPEFF").

**PREMESSO**

- a) che IEO e il Dipartimento SPPEFF (d'ora in poi "le Parti") intendono realizzare una collaborazione e ricerca scientifica in ambito psiconcologico, delle scienze cognitive e dei processi decisionali in oncologia e relativamente a progetti sia finanziati che non finanziati, come indicato nell'allegato X;
- b) che per le finalità di cui alla premessa che precede, le Parti intendono procedere alla formalizzazione di una convenzione (di seguito la "Convenzione") alle condizioni di seguito indicate

**Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 – Finalità e oggetto della collaborazione**

La presente Convenzione intende regolare i rapporti tra IEO e SPPEFF per la parte relativa alla collaborazione nei campi della psiconcologia, delle scienze cognitive e dei processi decisionali in oncologia da svolgersi presso la sede IEO. Con la presente Convenzione le Parti intendono regolare l'utilizzo delle risorse dalle stesse messe a

disposizione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze.

La presente Convenzione regola anche le modalità di accesso dei docenti e ricercatori SPPEFF presso la sede IEO e le modalità di svolgimento delle attività.

In particolare, le parti concordano nel porre in essere ogni azione tesa al perseguimento dei seguenti obiettivi relativi ai progetti di cui all'Allegato X:

1. attività di ricerca avanzata nell'ambito della psiconcologia, delle scienze cognitive e dei processi decisionali in oncologia, con particolare riferimento ai progetti di ricerca affidati ai professori universitari
2. attività di ricerca nell'ambito della medicina personalizzata con particolare riferimento all'analisi e interpretazione delle componenti cognitive, psicologiche e comportamentali dei pazienti, allo scopo di aumentare la loro partecipazione al processo di cura, la compliance, e la soddisfazione globale
3. attività di ricerca relative all'approfondimento di vari aspetti della psicologia cognitiva e della psicologia della salute con particolare attenzione ai temi della presa di decisione in ambito medico e dell'empowerment del paziente
4. attività di ricerca nell'ambito della human-computer interaction con particolare riferimento allo sviluppo e alla valutazione d'efficacia di nuove tecnologie per il supporto psicologico al paziente e di sistemi di supporto alle decisioni cliniche basate sull'intelligenza artificiale.

#### ***Articolo 2 - Docenti e ricercatori convenzionati***

SPPEFF autorizza il dott. Dario Monzani (di seguito il "Ricercatore") a svolgere attività di ricerca, a titolo gratuito, presso la sede IEO per la realizzazione dei progetti indicati nell'allegato X, ferma restando: i) l'afferenza del Ricercatore alle strutture di appartenenza; ii) lo svolgimento dell'attività didattica istituzionale presso SPPEFF; iii) in generale, l'obbligo di raccordarsi con SPPEFF per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di ricerca e didattica, ivi compresa la partecipazione agli organi collegiali e all'attività organizzativa delle strutture di afferenza.

#### ***Articolo 3 - Diritti e doveri del personale docente universitario convenzionato***

Il Ricercatore è tenuto ad operare, non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche, nel quadro dei principi sanciti dalla presente convenzione, con pieno rispetto degli ordinamenti organizzativi di IEO.

Il Ricercatore è tenuto al rispetto delle norme contenute nella presente convenzione, del Codice Etico e del Modello Organizzativo di IEO ed in particolare al perseguimento delle finalità che i due Enti si prefiggono con la convenzione stessa.

In caso di inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione da parte del Ricercatore, la Direzione di IEO provvederà a darne comunicazione al Rettore.

#### ***Articolo 4 - Spazi, strutture ed attrezzature***

Il Ricercatore avrà accesso, a titolo gratuito, alla sede IEO e alle strumentazioni e apparecchiature idonee e necessarie per consentirgli lo svolgimento dell'attività di ricerca relativa ai progetti dell'Allegato X, per tutta la durata della presente Convenzione la cui manutenzione sia ordinaria che straordinaria è a carico di IEO.

Tutti gli arredi e le strumentazioni idonee all'attività scientifica presenti in detti locali sono di proprietà di IEO che si riserva, la facoltà di modificare nel tempo la strumentazione scientifica già presente.

#### ***Articolo 5 - Uso di servizi comuni***

Il Ricercatore avrà a disposizione tutti i servizi disponibili per i ricercatori IEO non universitari, e in particolare:

- a) servizi generali, tra cui, ad esempio, mensa, servizio portierato 24 ore e vigilanza notturna, pulizie,
- b) servizi tecnici di supporto, come, ad esempio, help-desk per IT
- c) servizi scientifici di alta tecnologia,
- d) servizi amministrativi, tra i quali, ad esempio, collaborazione per acquisti di materiali, organizzazione trasferte ecc.

#### ***Articolo 6 - Impegni accademici e didattici del personale universitario***

IEO riconosce che l'attività di ricerca svolta dal Ricercatore presso la sede IEO deve essere compatibile con il suo impegno istituzionale, accademico e didattico ed in tal senso si impegna a rispettarli.

### ***Articolo 7 - Attività scientifica del personale universitario***

IEO si impegna affinché al Ricercatore che, in forza della presente Convenzione, è ospitato presso la propria sede, sia garantita la piena libertà di ricerca, di pensiero e di insegnamento, nell'ambito dei diritti e doveri derivanti sua appartenenza al ruolo universitario.

SPPEFF si impegna a favorire la piena partecipazione del Ricercatore ai progetti indicati nell'Allegato X, compresa la assunzione di compiti, ruoli e responsabilità, che dovranno essere concordate tra IEO e SPPEFF, fatta salva la loro libertà di collaborare con altre istituzioni scientifiche.

### ***Articolo 8 - Gestione dei progetti di ricerca***

Per la partecipazione ad eventuali ulteriori progetti di ricerca da svolgere in collaborazione, le parti si impegnano a regolamentare preventivamente, per iscritto, i rapporti di partenariato.

### ***Articolo 9 - Collaborazioni di ricerca con docenti non convenzionati***

Le parti potranno valutare la possibilità di stabilire collaborazioni di ricerca scientifica con altri docenti o gruppo di docenti di UNIPA, sulla base di una comune valutazione del reciproco interesse e del relativo apporto, nonché della qualità dei progetti scientifici e della loro concreta fattibilità.

### ***Articolo 10 - Utilizzo nomi e Marchi***

Ciascuna parte non potrà utilizzare il nome, il marchio e/o qualsiasi altro segno distintivo dell'altra parte in assenza di preventiva autorizzazione rilasciata per iscritto.

In relazione alle pubblicazioni, tutte le pubblicazioni che vedano la partecipazione del Ricercatore dovranno recare l'indicazione sia di IEO che di UNIPA.

### ***Articolo 11 - Responsabilità ed assicurazione***

IEO dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa per R.C.T.O.,

UNIPA garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 12 - Aspetti amministrativi**

Le parti si danno atto che i progetti di ricerca attualmente interessati dalla collaborazione con IEO sono quelli indicati nell'allegato X. Tale allegato potrà essere suscettibile di aggiornamento d'intesa tra le parti. In tal caso, per ciascun progetto dovrà essere indicato il personale universitario che vi parteciperà.

Gli oneri finanziari per l'esecuzione dei progetti indicati nell'allegato X sono a carico di IEO. Nulla sarà in ogni caso dovuto da parte di IEO al Ricercatore e a SPPEFF in virtù della presente Convenzione.

### **Articolo 13 - Sicurezza del personale, degli ambienti e delle attrezzature**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello di IEO che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di IEO e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, ivi compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici. Sono altresì a carico del datore di lavoro della sede ospitante, l'obbligo di mettere a disposizione macchine, strumentazioni, attrezzature di lavoro e eventualmente prototipi, conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere negli spazi su citati. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale di IEO, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

### **Articolo 14 - Tutela dei dati personali**

Le Parti agiscono in qualità di Titolari del trattamento esclusivamente dei dati personali e particolari raccolti dai propri dipendenti/collaboratori/volontari nel corso delle

rispettive attività. Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e le norme di riferimento applicabili. Le Parti garantiscono che i propri dipendenti/collaboratori/volontari rispetteranno la segretezza delle informazioni e dei dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati. Il Dipartimento SPPEFF provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. IEO si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università di Palermo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### ***Articolo 15 - Proprietà intellettuale***

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei progetti in collaborazione verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto dai rispettivi regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, i risultati delle attività di ricerca svolte congiuntamente tra le Parti, di cui all'Allegato X, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità, copyright o altro titolo assimilabile, saranno di proprietà congiunta delle Parti in proporzione al contributo apportato dalle stesse, nel rispetto di eventuali diritti di terze parti coinvolte, e saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti che regoleranno le modalità e i termini della tutela, gestione e sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento delle procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### ***Articolo 16 – Confidenzialità***

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti,

processi, o analisi) indicate come tali da una parte anche per il tramite dei rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell'ambito della presente Convenzione, e, rese note all'altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d'ora in poi "Informazioni Confidenziali"). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione.

Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano:

- a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione;
- c) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione;
- d) da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità. In questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

### **Articolo 17 – Responsabili della Convenzione**

Il Dipartimento SPPEFF indica nella persona del dott. Dario Monzani il proprio referente per le attività previste nella presente Convenzione.

L'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia indica nella persona della prof.ssa Gabriella Pravettoni il proprio referente per le attività previste nella presente Convenzione.

L'eventuale sostituzione del/i referente/i di una delle Parti dovrà essere concordata tra le Parti.

### **Articolo 18 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipula e avrà la durata di tre (3) anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo delle Parti da finalizzarsi per iscritto almeno tre (3) mesi prima del termine di scadenza. Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dalla Convenzione con un preavviso scritto da spedirsi a mezzo PEC con almeno trenta giorni di preavviso.

### **Articolo 19 – Legge regolatrice e Foro competente**

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che non possa essere definita amichevolmente, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegato X: Programmi di ricerca

Per il Dipartimento di Scienze  
Psicologiche, Pedagogiche,  
dell'Esercizio Fisico e della Formazione  
Il Direttore di Dipartimento

Per l'IRCCS Istituto Europeo di  
Oncologia  
L'Amministratore Delegato